



AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59

Prot. Gen. n. 140066 DEL 26-08-2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale inoltrata in modalità telematica in data **19-11-2015** ed acquisita al ns. P.G. n.172138 del **26-11-2015 (PAM - 505 - 2015)** da **GELLINO DI DANIELE E ALESSANDRO BARTOLINI S.N.C.** (C.F.e P.I.V.A. **01971530975**), con sede in via Erbosa n.93 – 59100 - Prato nella persona del Sig. Daniele Bartolini, nato a Prato il 15-05-1965, C.F.:BRTDNL65E15G999J, in qualità di legale rappresentante, per l'ottenimento dell'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE per autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, comunicazione in materia di rifiuti art. 216 d.lgs 152/06, comunicazione/nulla osta legge inquinamento acustico per attività recupero rifiuti metallici svolta in **Via Erbosa 93 - 59100 PRATO (PO)**;
- Vista la nota istruttoria dell'U.O. Tutela dell'ambiente del 14-07-2016;
- Vista la nota istruttoria del Servizio Urbanistica del 19-07-2016;
- Vista la nota istruttoria dell'U.O. Coordinamento Validazione Interventi Edilizi 1 del 12-08-2016;
- Visto il Decreto n. 2418 del 05-05-2016 della Regione Toscana, pervenuta al SUEAP in modalità telematica in data 08-05-2016 con P.G. n. 74169 del 06-05-2016, che si allega al presente provvedimento;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- Visto il D.P.G.R., 8 settembre 2008, n. 46/R,
- Visto il D.P.R. 07-09-2010, n. 160;
- Vista la L. 07-08-1990, n. 241;
- Vista la L.R. 23 luglio 2009, n. 40;
- Vista la L. del 26 Ottobre 1995 n. 447;
- Vista la L.R. 31-05-2006, n. 20;
- Vista la L.R. 03-03-2015, n. 22;
- Visto l'art. 4 del DPR del 19-10-2011, n. 227;
- Vista la L. R. n. 89/1998;
- Vista la D.G.R.T. 21-10-2013, n. 857;
- Vista la D.G.R.T. 16-04-2014, n. 490;
- Visto il D.G.R.T. 15-12-2015, n. 1227,
- Visto il D.G.R.T. 29-12-2015, n. 1337;
- Visto il D.G.R.T. 23-02-2016, n. 121;
- Visto l'art.107 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Visto il D.M. 05-02-1998;
- Visto il D.M.n.350 del 21-07-1998;
- Visto la L.R. n.25/1998 e s.m.i.



RILASCIA

a **GELLINO DI DANIELE E ALESSANDRO BARTOLINI S.N.C.** (C.F. e P. I.V.A. 01971530975), con sede in via Erbosa n.93 – 59100 - Prato nella persona del Sig. Daniele Bartolini, nato a Prato il 15-05-1965, C.F.:BRTDNL65E15G999J, in qualità di legale rappresentante,

L'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 per autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, comunicazione in materia di rifiuti art. 216 d.lgs 152/06, comunicazione/nulla osta legge inquinamento acustico per attività recupero rifiuti metallici svolta in **Via Erbosa 93 - 59100 PRATO (PO)**;

Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3", in particolare:

- Autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n.447 (legge quadro sull'inquinamento acustico), dando atto del non superamento dei limiti di cui alla relazione del tecnico in acustica e pertanto non risulta necessario emettere il nulla osta previsto dalla norma nei casi di superamento dei limiti di legge;
- Comunicazione in materia di rifiuti di cui all'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 – Iscrizione al Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero in procedura semplificata per le attività di cui al codice R4-R13 (All. C del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);

Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni impartite dagli Enti competenti e riportate nel Decreto della Regione Toscana n. 2418 del 05-05-2016 e relativi allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Si ricorda che la validità dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 è pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio del presente provvedimento.

Il presente provvedimento viene rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 (sessanta) giorni oppure al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica del provvedimento medesimo.

In qualità di Dirigente del Servizio, competente all'adozione del presente atto, attesto l'assenza di conflitti di interessi nel rispetto dell'art.6-bis della legge 241/90, come introdotto dall'art.1, comma 41 della L.190/2012, e del DPR 62/2013 (Codice di comportamento).

eb/DC

Servizio Governo del Territorio
Il Dirigente
Arch. Riccardo Pecorario

DISPONE LA NOTIFICA A

comune di
PRATO



- **GELLINO DI DANIELE E ALESSANDRO BARTOLINI S.N.C.** (C.F. e P I.V.A. **01971530975**), con sede in via Erbosa n.93 – 59100 - Prato nella persona del Sig. Daniele Bartolini, nato a Prato il 15-05-1965, C.F.:BRTDNL65E15G999J, in qualità di legale rappresentante,- **trasmessa tramite PEC a: gellino@legalmail.it**



PROVINCIA DI PRATO

Registro generale n. 4621 del 2012

Determina senza Impegno di spesa

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA:

Area Ambiente e Infrastrutture

Servizio Ambiente e Energia

Oggetto L.R. 25/98 e D.Lgs. 152/06. Rinnovo iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti, in favore della ditta Gellino di Daniele e Alessandro Bartolini S.n.c. avente sede legale e stabilimento in Via Erbosa, 93 Prato.

Direttore dell'Area De Crescenzo Antonio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo della Provincia di Prato



Determina N. 4621 del 19/12/2012

Oggetto: L.R. 25/98 e D.Lgs. 152/06. Rinnovo iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che effettuano attivita' di recupero rifiuti, in favore della ditta Gellino di Daniele e Alessandro Bartolini S.n.c. avente sede legale e stabilimento in Via Erbosa, 93 Prato.

**IL DIRETTORE DELL'AREA
AMBIENTE E INFRASTRUTTURE**

Richiamata la vigente disciplina statale e della Regione Toscana in materia di smaltimento di rifiuti e, in particolare, il D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la L.R. n°25/98 e le successive disposizioni nazionali e regionali legislative, regolamentari e di attuazione;

visto l'art. 214 del D.Lgs. 152/06 (determinazioni delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate), il quale prevede che ai rifiuti inseriti negli elenchi di cui al D.M. 5 Febbraio 1998 possono essere applicate procedure semplificate di recupero a condizione che non costituisca un pericolo per la salute dell'uomo e non si crei rischi per l'ambiente;

considerato che:

- l'art. 216 del D.Lgs. 152/06 stabilisce, in particolare, che, a condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'art. 214, commi 1, 2 e 3, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio attività alla provincia territorialmente competente;
- la Provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività purché siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'art. 214, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 152/06, sopra richiamati;
- la comunicazione di inizio attività di recupero rifiuti deve essere rinnovata ogni 5 anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;

considerato che nel 1998 è stata iscritta al n°23 del Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti, la ditta Gellino di Bartolini Mario;

richiamate le Determinazioni n°1402 del 09/05/03 con la quale è stata rinnovata l'iscrizione della ditta al Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti;

richiamata la Determinazione n°175 del 28/01/05, con la quale l'iscrizione è stata volturata in favore della ditta Gellino di Daniele e Alessandro Bartolini S.n.c.;

considerato che da Aprile 2006 a Febbraio 2008 l'autorità competente all'iscrizione delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata era l'Albo Gestori Ambientali della CCIAA di Firenze;



vista l'iscrizione n°FI10388 del 03/01/08 con la quale l'Albo Gestori Ambientali ha rinnovato l'iscrizione della ditta in oggetto per l'impianto di Via Erbosa, 93 Prato;

viste le determinazioni n°2418 del 24/06/09 e n°3522 del 23/10/11 con le quali l'iscrizione è stata modificata;

vista la nota assunta agli atti con Prot.n°13313 del 27/04/12, con la quale la ditta in oggetto ha chiesto l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

vista la nota presentata in data 24/09/12 Ns.Prot.n°27770, con la quale la ditta in oggetto ha comunicato che intende rinnovare l'iscrizione al Registro Provinciale ex art. 216 del D.Lgs. 152/06;

richiamata la Det.n°4454 del 12/12/12 con la quale il progetto per il rinnovo dell'attività di recupero rifiuti effettuata presso l'impianto in oggetto è stato escluso dalla procedura di VIA;

vista la nota Prot.n°26238 del 06/09/12, con la quale il Dip. Prevenzione dell'USL n°4 di Prato chiede di effettuare ulteriori indagini fonometriche per Via Ciro Menotti;

considerato che il richiedente, in ottemperanza al D.M. 05/02/98 e dell'art. 216, comma 3, del D.Lgs. 152/06, ha presentato la dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti;

vista la relazione tecnica e la planimetria dell'insediamento, presentate;

ritenuto, in considerazione di quanto sopra di poter rinnovare, con esclusivo riferimento all'art. 214, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 152/06, l'iscrizione della ditta in oggetto al Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti;

considerato che il presente provvedimento, per sua natura non è soggetto al parere di regolarità contabile;

DETERMINA

1) di rinnovare, a decorrere dal 03/01/13, l'iscrizione della ditta Gellino di Daniele e Alessandro Bartolini S.n.c. al Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 e 214, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 152/06, in riferimento all'attività svolta nello stabilimento di Via Erbosa, 93 Prato, mantenendo come numero di iscrizione il n°23;

2) di stabilire quanto segue:

a) le attività di recupero rifiuti che la ditta potrà esercitare sono le seguenti:

Punto del D.M. 05/02/98	Allegato D.M. 05/02/98	Attività all. C D.Lgs. 152/06	Attività di recupero	Quantità massima t/anno	CER
1.1	1 sub. 1	R13	1.1.3	200	150101-150105-150106-200101
2.1	1 sub. 1	R13	2.1.3	30	101112-150107-160120-170202



					191205-200102
3.1	1 sub. 1	R13 - R4	3.1.3 c	15.000	120101-120102-100210-160117 150104-170405-190118-190102 200140-191202-100299-120199
3.2	1 sub. 1	R13 - R4	3.2.3 c	5.500	110599-110501-150104-200140 191203-120103-120104-170401 170402-170403-170404-170406 170407-191002-100899-120199
5.1	1 sub. 1	R13	5.1.3	3.000	160116-160117-160118 160122-160106
5.2	1 sub. 1	R13	5.2.3	1.200	160116-160117-160118 160122-160106
5.5	1 sub. 1	R13	5.5.3	10	160801
5.6	1 sub. 1	R13	5.6.3	30	160216-160214-200136-200140
5.7	1 sub. 1	R13	5.7.3	300	160216-170402-170411
5.8	1 sub. 1	R13 - R4	5.8.3 a	500	170401-170411-160122-160118 160216
5.9	1 sub. 1	R13	5.9.3	300	160216-170411
5.16	1 sub. 1	R13 - R4	5.16.3	300	160214-160216-110299-110206 200136-110114
5.19	1 sub. 1	R13 - R4	5.19.3	600	160216-160214-200136
6.1	1 sub. 1	R13	6.1.3	30	020104-150102-200139 191204-170203
6.5	1 sub. 1	R13	6.5.3	30	070213-120105-160119
9.1	1 sub. 1	R13	9.1.3	50	150103-170201-200138-191207 200301
10.2	1 sub. 1	R13	10.2.3	30	160103

3) di prescrivere quanto segue:

- a) le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ogni tipologia di rifiuto dovranno rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo, dell'ambiente e di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) la gestione dell'attività di recupero rifiuti dovrà essere condotta nel rispetto delle condizioni previste dal D.M. 05/02/98 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) l'impianto di trattamento dei RAEE dovrà avere i requisiti tecnici previsti nell'allegato 2 del D.Lgs. 151/05 e le modalità di gestione dell'attività di recupero dei RAEE dovranno essere conformi a quanto previsto nell'allegato 3 del D.Lgs. 151/05;
- d) dovranno essere rispettate le condizioni e prescrizioni contenute nella determina n°4454 del 12/12/12, con la quale si è concluso il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ed in particolare:



- (acque meteoriche) come da parere dell'AIT n. 3, la ditta dovrà adempiere a quanto l'autorità competente allo scarico in pubblica fognatura richiederà, con particolare riferimento alla nota di sospensione del termine prescritto per l'adeguamento del sistema di gestione e trattamento delle acque meteoriche;
- (impatto acustico) la relazione sull'impatto acustico dovrà essere perfezionata, provvedendo all'invio ad ARPAT e Provincia di Prato, entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento, dei certificati di taratura della strumentazione utilizzata, della data di esecuzione delle rilevazioni e degli output strumentali delle misure stesse. Dovranno inoltre essere effettuate delle verifiche anche nei confronti dei recettori vulnerabili (servizi di assistenza sanitaria e scuole) presenti nel raggio dei 500 metri e nei confronti delle limitrofe abitazioni di Via Ciro Menotti. Gli esiti di tali verifiche dovranno essere trasmessi al Comune di Prato, all'ARPAT e alla Provincia di Prato entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento;

4) di precisare quanto segue:

- a) secondo quanto previsto dall'art. 216 comma 5 del D.Lgs. 152/06, la comunicazione di inizio attività dovrà essere rinnovata ogni 5 anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;
- b) il rinnovo della comunicazione di inizio attività dovrà avvenire almeno 90 giorni prima della data di scadenza individuata per il giorno **03/01/18**;
- c) ai sensi dell'art. 21 quater della Legge 241/90, il presente atto sarà eseguibile a far data dal **03/01/13**;
- d) il pagamento del diritto di iscrizione è annuale e dovrà avvenire entro il 30 Aprile di ogni anno, come disposto dal D.M. 350/98. In caso di mancato pagamento entro la data suddetta l'iscrizione è sospesa;
- e) la copia del versamento del diritto di iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti, dovrà essere inviata al seguente indirizzo:

Provincia di Prato - Servizio Ambiente e Energia - Via B. Cairoli, 25 Prato

5) di trasmettere il presente provvedimento alla ditta in oggetto, inviandone copia per opportuna conoscenza all'U.S.L. n°4 Dipartimento Prevenzione, al Dipartimento Arpat di Prato, alla sede centrale ARPAT e al Comune di Prato;

6) di precisare che, contro il presente atto, è ammesso ricorso ai sensi di legge;

7) di individuare quale responsabile del presente procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 il dott. Nicola Stramandinoli del Servizio Ambiente e Energia della Provincia di Prato;

8) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio della Provincia di Prato.

**Il Direttore dell' Area
Ambiente e Infrastrutture
Ing. Antonio De Crescenzo**



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Il Dirigente Responsabile: MIGLIORINI SIMONA

- Incaricato con DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 6353 del 24-12-2015 -

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 548/2012

- Numero adozione: 2418 - Data adozione: 05/05/2016 -

- Oggetto: GELLINO S.n.c., stabilimento in comune di Prato (PO) Via Erbosa, 93 (PO).
Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013. Riferimento SUAP:
pratica PAM 505-2015, prot. n. 172138 del 26/11/2015. -

- Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. -

- Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 23 comma 1 lettera a Dlgs 33/2013 -

- Data certificazione: 05/05/2016 -

Numero interno di proposta: 2016AD003174

IL DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;

Visto il D.P.R. n. 160 del 7/09/2010 e s.m.i. “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

Vista la L. R. n. 22 del 3/03/2015 e s.m.i. “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”;

Vista la D.G.R.T. n. 1227 del 15/12/2015 “Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di autorizzazione unica ambientale, autorizzazione integrata ambientale, rifiuti ed autorizzazioni energetiche”;

Vista la D.G.R.T. n. 1337 del 29/12/2015 “Modifiche e integrazioni alla deliberazione della Giunta regionale n. 1227 del 15 dicembre 2015”;

Vista la D.G.R.T. n. 121 del 23/02/2016 “Subentro nei procedimenti ai sensi dell'art. 11 bis, comma 2 della LR 22/2015 in materia di autorizzazioni ambientali.”

Visto il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”;

Vista la L.R. n. 20/2006 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento" e s.m.i. e tenuto conto che la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura è in capo all'A.I.T. fino alla data del 29/01/2016;

Visto il D.P.G.R. 46/R/2008 e s.m.i. "Regolamento regionale di attuazione della Legge Regionale 31.05.2006 n. 20”;

Vista la Legge n. 447 del 26/10/95 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” e s.m.i.;

Visto l'art. 4 del D.P.R. n. 227 del 19/10/2011 “Semplificazione della documentazione di impatto acustico”;

Vista la L.R. n. 89/1998 “Norme in materia di inquinamento acustico” e s.m.i.;

Vista la D.G.R.T. n. 857 del 21/10/2013 “Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell'art. 12, comma 2 e 3 della Legge Regionale n. 89/98”;

Vista la D.G.R.T. n. 490 del 16/06/2014 “Comitato regionale di coordinamento ex art. 15 bis, L.R. 89/98: linee guida regionali in materia di gestione degli esposti, di verifica di efficacia delle pavimentazioni stradali fonoassorbenti e/o a bassa emissività negli interventi di risanamento acustico e di gestione dei procedimenti di Valutazione di Impatto Acustico”;

Visto il D.M. 05/02/1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22” e s.m.i.;

Visto il D.M. n. 350 del 21/07/1998 “Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;

Vista la L.R. n. 25/1998 e s.m.i. “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”;

Visto il DPGRT n. 14/R-2004 “Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e) comma 1 dell’art. 5 LR 25/1998 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”, contenente norme tecniche e procedurali per l’esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli Enti Locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche”;

Vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 40/2009 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa” e smi;

Vista l’istanza presentata in data 26/11/2015 al SUAP del Comune di Prato (PO) acquisita con prot. n. 28873 in data 03/12/2015 dalla Provincia di Prato, con la quale l’impresa GELLINO S.n.c. con sede legale in Via Erbosa, 93 - Prato (PO), richiede il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale relativamente all’attività di recupero rifiuti non pericolosi esercitata nello stabilimento sito nel comune di Prato (PO), in Via Erbosa, 93;

Dato atto che l’Impresa richiede l’autorizzazione unica ambientale per i seguenti titoli abilitativi:

- prosecuzione con modifiche autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico);
- prosecuzione senza modifiche comunicazione in materia di rifiuti di cui all’articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Dato atto che la Provincia di Prato, in qualità di autorità competente alla verifica di VIA ha valutato la non assoggettabilità alla VIA con provvedimento n. 4454 del 12/12/2012;

Vista l’autorizzazione di A.I.T. n. 64 del 24/07/2014, aggiornata con parere di Publiacqua S.p.A. del 17/02/2016, prot. n. 12485;

Preso atto, senza rilievi, della richiesta da parte della Ditta in oggetto di inserire nell’Autorizzazione Unica Ambientale anche la vigente iscrizione al Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti in procedura semplificata di cui all’art. 216 del Dlgs. n. 152/2006, stante che la stessa è stata rilasciata ai sensi del D.Lgs. 152/2006 dalla Provincia di Prato con provvedimento n. 4621 del 19/12/2012, in corso di validità, e che, come dichiarato dall’Impresa richiedente, non vi sono variazioni rispetto a quanto già autorizzato;

Richiamati i principi di semplificazione e di proporzionalità degli adempimenti amministrativi, in relazione alle dimensioni dell’Impresa ed al settore di attività, principi richiamati espressamente dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, nonché quanto stabilito dal D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;

Dato atto che il presente Decreto è stato verificato dalla Posizione Organizzativa competente;

DECRETA

1. di adottare ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 59/2013 il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale, a favore della Ditta GELLINO S.n.c., P. IVA 01971530975, nella persona del Legale Rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Via Erbosa, 93 - Prato (PO) per lo stabilimento ubicato in Via Erbosa, 93 - Prato (PO), che ricomprende e sostituisce ai sensi dell’art. 3 c. 1 i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico), dando atto del non superamento dei limiti di cui alla relazione del tecnico in acustica e pertanto non risulta

necessario emettere il nulla osta previsto dalla norma nei casi di superamento dei limiti di legge;

- comunicazione in materia di rifiuti di cui all'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Iscrizione al Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero in procedura semplificata per le attività di cui al codice R4-R13 (All. C del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.);
2. di dare atto che il titolare dell'autorizzazione dovrà rispettare le prescrizioni di cui agli allegati A - autorizzazione A.I.T. n. 64 del 24/07/2014, aggiornata con parere di Publicacqua S.p.A. del 17/02/2016, prot. n. 12485, e B - Determina n. 4621 del 19/12/2012 della Provincia di Prato, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
 3. di trasmettere il presente provvedimento al SUAP del Comune di Prato, il quale, verificati gli aspetti di propria competenza e di competenza comunale, compresa la conformità urbanistica ed edilizia dell'attività, provvederà a inviare copia dell'atto autorizzativo, indicando la data di notifica all'Impresa richiedente, al Settore Autorizzazioni Ambientali e al Settore Rifiuti e bonifiche, per gli adempimenti di competenza della Regione Toscana, ai soggetti competenti in materia ambientale e agli altri soggetti intervenuti nel procedimento;
 4. di dare atto che l'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente anche l'Iscrizione al Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti in procedura semplificata rilasciata dalla Provincia di Prato con atto n. 4621 del 19/12/2012, è valida QUINDICI ANNI dalla data di rilascio da parte del competente SUAP;
 5. di ricordare che, ai fini dell'eventuale rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale, almeno sei mesi prima della scadenza, il titolare della stessa invia all'autorità competente, tramite SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'articolo 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013. È consentito far riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso dell'Autorità competente nel caso in cui le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate;
 6. di dare atto che ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/2013 l'impresa dovrà comunicare preventivamente eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto;
 7. di stabilire che il provvedimento trasmesso dal competente SUAP dovrà essere conservato presso lo stabilimento a disposizione delle autorità di controllo;
 8. di dare atto che sono fatte salve tutte le altre disposizioni legislative, normative e regolamentari comunque applicabili all'attività autorizzata con il presente atto ed in particolare le disposizioni in materia igienico-sanitaria, edilizio-urbanistica, prevenzione incendi ed infortuni;
 9. di dare atto che il presente provvedimento afferisce esclusivamente a quanto disciplinato dal DPR 59/2013, con riferimento ai titoli abilitativi in esso ricompresi come sopra specificati e viene rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;
 10. di dare atto che la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente autorizzazione comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dalle normative di settore, citate in premessa, per i titoli abilitativi sostituiti dalla presente AUA.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

A

Parere AIT

7a9bb5f903d7dfad991051e7b6a4f782f89932c85aead38044ad9e4e259bbe7f

B

Determina Provincia Prato

f2e1e0f713cc20b80e3687418aa3e53cce6c2cfec8fef2c2ef55c6a4c3e7d18f

- CERTIFICAZIONE -